



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

NR 03		DATA	12/02/2016
--------------	--	-------------	------------

OGGETTO:	<i>Terreno Pantane – richiesta di regolarizzazione al pascolo ovino da parte della Sig.ra Pittalis Grazietta – concessione precaria e temporanea.</i>
-----------------	---

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 18.00 presso la sala delle adunanze consiliari dell'Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone dei signori:

			ASSENTI
DONATI FRANCESCO	PRESIDENTE	SI	
RADINI ATTILIO	ASSESSORE	SI	
VAGNARELLI DIEGO	ASSESSORE	SI	

Assegnati N.	3	In carica N.	3	Presenti N.	3	Assenti N.	0	Dimissionari N.	0
---------------------	----------	---------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	----------	------------------------	----------

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Sig. DONATI FRANCESCO**, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Dott. Luigi Artebani;

Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 04/03/2016 nr prot 17

IL SEGRETARIO

Vejano li 04/03/2016

fto Dott. Luigi Artebani

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DIVENUTA ESECUTIVA il

Vejano li 12/02/2016

IL SEGRETARIO

fto Dott. Luigi Artebani

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione.

Vejano li 12/02/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
fto Rag. Marcello Pierlorenzi

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267,

Vejano li 12/02/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
fto Rag. Marcello Pierlorenzi

LA GIUNTA UNIVERSITARIA

Visti:

- I pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
- Lo statuto Universitario;
- Il regolamento di uso dei beni;
- La sentenza della Corte di Cassazione n. 2806/95;
- La decisione della Corte Costituzionale n. 318/02;
- Le determinazioni del Commissario Prefettizio n.
 - N. 14 del 13/08/1932;
 - N. 23 del 07/10/1932;
 - N. 17 del 23/11/1933;
 - N. 07 del 15/06/1935;

Premesso che:

- L'Università Agraria di Vejano gestisce, in virtù degli artt. 1 e 2 della legge 04 agosto 1894, n. 397, i domini civici siti in comune di Vejano;
- Per effetto della liquidazione degli usi di pascolo semina e pascolo gravanti su terreni privati, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 mediante scorporo, l'Ente, in nome e per conto della comunità di Vejano, diveniva proprietaria di terreni aventi natura giuridica di demanio;
- Tra questi terreni vi è anche la tenuta denominata "Pantane" di ha 195.00.00 circa.
- Detta tenuta, presunto che all'epoca storica fosse catalogata di categoria b) ai sensi dell'art. 11 della legge 1927/1766 veniva fatta oggetto di ripartizione tra i capo famiglia in un primo tempo provvisoria triennale e successivamente novennio per novennio mediante l'adozione di vari atti del Commissario Prefettizio e più precisamente:
 1. Determinazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 07/10/1932 approvata dalla G.P.A. con decisione del 26 ottobre 1932, n. 1845 (20085) con la quale fu stabilita una ripartizione provvisoria triennale di alcune zone di terreno a favore dei capo famiglia vejanese;
 2. Determinazione del Commissario Prefettizio n. 14 del 13/08/1932 approvata dalla G.P.A. con decisione del 26 ottobre 1932, n. 1845 (20085) con la quale fu stabilito di dare alle ripartizioni del 1932-1933 la durata di anni nove per anni nove con l'obbligo di rilascio delle quote quando si darà al patrimonio terriero la sistemazione definitiva voluta dalla legge; Con lo stesso atto si approvava il regolamento delle concessioni in 12 articoli.
 3. Atto di ripartizione datato 15 gennaio 1933 reso esecutivo con visto Prefettizio 25 marzo 1933, n. 5141 registrato a Ronciglione (Vt) il 13 aprile 1933, n. 219.

4. Atto di ripartizione della Tenuta Pantane del 6 aprile 1933 con visto prefettizio del novembre 1933, n. 23692;
 5. Atto n. 17 del 23 novembre 1933 relativo alla approvazione delle spese per la ripartizione terriera;
 6. Atto. 7 del 15 giugno 1935 relativo alla liquidazione delle spese peritali per la ripartizione delle **Pantane**;
- Il disciplinare approvato con il suddetto atto (Determinazione del Commissario Prefettizio n. 14 del 13/08/1932), permetteva un uso agricolo per i quotisti utenti ma, al contempo, prevedeva delle prescrizioni rigorose che assumevano mero significato di salvaguardia per l'Ente nei confronti dei terreni concessi come per esempio:
 1. Impossibilità di piantumare alberi da frutta e migliori in genere;
 2. Impossibilità di cedere la quota ricevuta in concessione se non dietro apposita autorizzazione dell'Ente;
 3. La concessione aveva natura precaria e temporanea e revocabile in qualunque momento dall'Ente ecc.....
 - Risulta evidente che le clausole di cui sopra erano volte a mantenere intergo il patrimonio con la preclusione nei confronti dei quotisti di adire all'istituto della legittimazione ai sensi dell'art. 9 della L. 1766/1927;

Considerato che:

- Lo statuto vigente ed il regolamento dell'uso dei beni prevedono la possibilità di fruire degli usi civici consentiti solo all'utenza individuata come dall'articolato di detti atti;
- Con deliberazione n 24 del 22/12/2015 adottata dal Consiglio Universitario, iniziava una nuova programmazione dei terreni delle Pantane mettendo a bando un'area da utilizzare esclusivamente a scopi agricoli;
- In sede di sopralluogo veniva accertato che nonostante gli avvisi n. 64 del 07/09/2015 e n. 99 del 31/12/2015 relativi all'utilizzo dell'Ente dell'area distinta al catasto al foglio 1 part. 311, la stessa era oggetto di pascolo ovino di proprietà al momento del rilievo sconosciuto;
- Assunte successive informazioni, veniva individuata la proprietaria dell'azienda che conduce il gregge la quale, non residente, veniva informata per le vie brevi (chi per essa. Si presentava il figlio) della incompatibilità a pascolare secondo quanto previsto dallo statuto.
- La stessa recepiva la contestazione mossa dall'Ente per le vie brevi e in data 10/02/2016 con richiesta protocollata al n. 37 chiedeva la possibilità di utilizzo di alcune porzioni di terreno, dietro corrispettivo, solo per il tempo necessario a trovare un altro terreno per svolgere la sua attività;

Ritenuto che

- Recepite le motivazioni della Sig.ra Pittalis Grazietta, residente a Vetralla in Via dei Mecarelli 17, il presente atto non costituisce deroga alle previsioni regolamentari e statutarie che

rimangono tali. Per un principio logico e ragionevole si intende concedere soltanto un lasso di tempo per permettere alla stessa di trovare un altro luogo dove pascolare il suo gregge;

- A tal fine, in via straordinaria, riconoscendo che la Sig.ra Pittalis ammette l'assenza di titolo al pascolo, di autorizzare la permanenza degli ovini sul terreno Pantane, mallevando l'Ente da eventuali danni alle cose, animali e persone, per il seguente periodo:
dalla data del presente atto fino all' 8 marzo 2016;
e da dopo la falciatura e asporto foraggio fino al 31 agosto 2016
- Che in ogni caso il pascolo è vietato sul terreno identificato al NCT del Comune di Vejano al Foglio 1 part. 311;
- Dopo tale data la Sig.ra Pittalis dovrà abbandonare il pascolo perché priva del diritto di pascere secondo la normativa dell'Ente;
- La Sig.ra Pittalis Grazietta con la sottoscrizione in calce al presente atto dichiara di conoscerlo e di accettare le condizioni in esso contenuto;
- Il presente atto sarà inviato per presa d'atto al consiglio Universitario;

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

2) Per le motivazioni rese dalla Sig.ra Pittalis Grazietta, residente a Vetralla in Via dei Mecarelli 17, il presente atto non costituisce deroga alle previsioni regolamentari e statutarie che rimangono tali. Per un principio logico e ragionevole si intende concedere soltanto un lasso di tempo per permettere alla stessa di trovare un altro luogo dove pascolare il gregge di sua proprietà;

3) In via equitativa e considerata la temporalità, la Sig.ra Pittalis per la dilazione di tempo per abbandonare il pascolo verserà all'Ente a titolo di indennizzo la somma di € 240,00 entro e non oltre l'otto marzo 2016.

4) A tal fine, in via straordinaria, riconoscendo che la Sig.ra Pittalis ammette l'assenza di titolo al pascolo e per una mera situazione organizzativa, di autorizzare la permanenza degli ovini sul terreno Pantane, mallevando l'Ente da eventuali danni alle cose, animali e persone, per il seguente periodo:

- i. dalla data del presente atto fino all' 8 marzo 2016;
- ii. e da dopo la falciatura e asporto foraggio fino al 31 agosto 2016

5) Che in ogni caso il pascolo è vietato sul terreno identificato al NCT del Comune di Vejano al Foglio 1 part. 311;

6) Dopo tale data la Sig.ra Pittalis dovrà abbandonare il pascolo perché priva del diritto di pascere secondo la normativa dell'Ente;

7) La Sig.ra Pittalis Grazietta con la sottoscrizione in calce al presente atto dichiara di conoscerlo e di accettare le condizioni in esso contenuto;

8) Il presente atto sarà inviato per presa d'atto al consiglio Universitario;

9) Di dare incarico al Responsabile Finanziario per i conseguenti atti di accertamento e incasso dell'entrata;

10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.--

IL PRESIDENTE
Donati Francesco

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

La Sig.ra PITTALIS GRAZIETTA
